

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA
CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI**

DETERMINA DIRETTORIALE n. 162 del 25.03.2026

PROT. N. 20975 DEL 26-03-2026

OGGETTO: *Approvazione dello schema di "Contratto di gestione congiunta in co-titolarità e di licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di riso 'VINARPI'", da stipularsi con la ditta BERTONE SEMENTI spa.*

in qualità di Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), giusta nomina con decreto presidenziale CREA prot. n. 0121424 del 23 dicembre 2021 per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, prorogato nel ruolo fino al 31 gennaio 2026 con decreto presidenziale CREA prot. n. 0094630 del 18 dicembre 2025 ed ulteriormente prorogato nel ruolo con decreto presidenziale CREA prot. n. 0001271 del 12 gennaio 2026 a decorrere dal 1° febbraio 2026 fino alla conclusione delle procedure di selezione dei Direttori dei Centri di ricerca CREA

=====

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i., istitutivo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con sede in Roma;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante "*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*" ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con cui è stato approvato il "*Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*";

VISTO il decreto commissariale CREA n. 57 del 6 aprile 2017 di istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2017, di n. 12 Centri di ricerca;

VISTO lo Statuto del CREA approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTI il "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*" ed il "*Regolamento di Amministrazione e Contabilità*" del CREA, adottati rispettivamente con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111/2022 e n. 112/2022, assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2024, con il quale il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del CREA per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento dello stesso in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il decreto presidenziale CREA prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con il quale la dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del CREA;

VISTO il decreto presidenziale CREA prot. n. 0057774 del 19 giugno 2023 con cui il Prof. Alberto Cavazzini è stato nominato Direttore della Direzione Tecnico-Scientifica CREA per la durata di tre anni, a decorrere dal 15 settembre 2023;

VISTO il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 0024805 del 18 marzo 2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23 marzo 2022;

VISTO l'art. 3, lettera i) dello Statuto CREA, in applicazione del quale l'Ente promuove, come attività istituzionale, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;

VISTO l'art. 11.9, lettere g) e h) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sopra indicato che affida ai Direttori dei Centri di ricerca CREA il compito di avviare le procedure per la valorizzazione delle varietà vegetali e dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva

stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale CREA;

VISTO l'art. 16.2, lettera j) del medesimo Regolamento che indica tra i compiti del Direttore Generale CREA la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi in attuazione delle linee strategiche definite e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;

TENUTO CONTO che, ad esito dei risultati finali della *"Convenzione per la introduzione di resistenze alla malattia del brusone nella varietà di riso 'Vialone nano' e costituzione di nuove linee derivate e resistenti alla malattia"* stipulata il 4 novembre 2015 tra la ditta BERTONE SEMENTI spa e l'allora CREA-Unità di ricerca per la risicoltura, confluito, come disposto dal decreto commissariale CREA n. 57 del 6 aprile 2017, nell'attuale Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), hanno congiuntamente sviluppato una varietà di riso denominata 'VINARPI' (codice SIAN n. 23104) iscritta, con D.M. n. 13119 del 13 gennaio 2025 (Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2025 n. 17), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, che per tale varietà è stata ottenuta, a titolarità congiunta, la relativa privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO (n. 69642 del 2 giugno 2025);

CONSIDERATO quanto riportato all'art. 8.5 (*Diffusione commerciale e attività collegate*) della *"Convenzione per la introduzione di resistenze alla malattia del brusone nella varietà di riso 'Vialone nano' e costituzione di nuove linee derivate e resistenti alla malattia"* stipulata il 4 novembre 2015 tra la ditta BERTONE SEMENTI spa e l'allora CREA-Unità di ricerca per la risicoltura;

CONSIDERATO lo schema di *"Contratto di gestione congiunta in co-titolarità e di licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di riso 'VINARPI'"* che, come allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che i contratti dai quali deriva un'entrata per la Pubblica Amministrazione non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) e, che pertanto non si applicano le modalità di scelta del contraente nello stesso previste, fatto salvo il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sanciti dall'art. 4 del decreto medesimo, che devono in ogni caso essere osservati nelle relative procedure;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. per l'individuazione del responsabile del procedimento

DETERMINA

per quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ne rappresentano logica e conseguenti motivazioni conformemente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Art. 1

Di approvare lo schema del *"Contratto di gestione congiunta in co-titolarità e di licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di riso 'VINARPI'"* che, come allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi con la ditta:

- BERTONE SEMENTI spa (Terruggia, AL)

Art. 2

Di trasmettere copia del presente provvedimento al CREA-Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) per i successivi adempimenti di competenza e della stessa verrà data adeguata pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

F.to Il Direttore
(Prof. Nicola Pecchioni)

CONTRATTO DI GESTIONE CONGIUNTA IN CO-TITOLARITA' E DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA RIPRODUZIONE SEMENTIERA, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI RISO 'VINARPI'

TRA

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nella sua qualità di Direttore Generale, nata a _____ il _____

E

BERTONE SEMENTI SPA (di seguito DITTA) con sede legale in Strada Cacciolo, 35 – 15030 Terruggia (AL), Codice Fiscale e Partita IVA 00875850067, nella persona del dott. Giuseppe Bertone, nella sua qualità di legale rappresentante, nato a _____ il _____

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/1999, come modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 del proprio Statuto approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 – 09/01/2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il CREA promuove come attività istituzionale, ai sensi dell'art. 3, lettere i) del proprio Statuto, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- le Parti, ad esito dei risultati finali della *"Convenzione per la introduzione di resistenze alla malattia del brusone nella varietà di riso 'Vialone nano' e costituzione di nuove linee derivate e resistenti alla malattia"* stipulata il 04/11/2015 tra la DITTA e l'allora CREA-Unità di ricerca per la risicoltura, confluito, come disposto dal decreto commissariale CREA n. 57 – 06/04/2017, nell'attuale Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), hanno congiuntamente sviluppato una varietà di riso denominata 'Vinarpi' (codice SIAN n. 23104) iscritta, con D.M. n. 13119 – 13/01/2025 (G.U. 22/01/2025 n. 17), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, che per tale varietà è stata ottenuta, a titolarità congiunta, la relativa privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO (n. 69642 – 02/06/2025);
- le Parti, come disposto dal D.M. n. 13119 – 13/01/2025, sono co-responsabili del mantenimento in purezza della varietà di riso 'Vinarpi';
- le Parti intendono disciplinare tramite il presente contratto:
 - la gestione in co-titolarità della privativa comunitaria CPVO e di tutte le eventuali future estensioni di protezione in Paesi extra-UE, secondo le diverse possibilità, ai sensi della vigente normativa;
 - i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di riproduzione sementiera, nell'intero territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione

sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", la varietà di riso 'Vinarpi';

- il CREA-CI con determina direttoriale prot. CREA n. ===== - ==/==/2026) ha approvato il presente schema di contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che ne conseguono.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio

Il presente contratto ha ad oggetto:

- la determinazione delle quote di co-titolarità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO relativa alla varietà di riso 'Vinarpi' e le relative modalità di gestione;
- la concessione da parte del CREA relativamente alla propria quota di contitolarità, alla DITTA, di una licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, nell'intero territorio dell'Unione Europea, della varietà di riso 'Vinarpi', ai fini della commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals"

Nel caso in cui il CREA e la DITTA, per la migliore diffusione e valorizzazione della varietà, ravvisassero la necessità di realizzare, la riproduzione sementiera, ai fini della commercializzazione, in ambiti territoriali diversi dal territorio dell'Unione Europea, regoleranno tale attività con un distinto documento che diventerà parte integrante del presente contratto.

La DITTA distribuirà sul mercato extra-UE, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione.

L'eventuale diffusione commerciale in altri Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD per il gruppo "Cereals" dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed le royalties coincideranno con quelli indicati al successivo art. 14.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore a far data dall'ultima sottoscrizione e avrà durata pari a quella della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO (o almeno a una delle estensioni congiunte), nonché per tutto il tempo in cui detta privativa resterà in contitolarità tra le Parti.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici di cui al presente contratto a scadenze quinquennali, a partire dalla data di ultima sottoscrizione, e fino al termine dello stesso in ragione dell'andamento di mercato. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il presente contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento delle royalties, di cui al successivo art. 14, maturate fino al momento della risoluzione anticipata.

Art. 4 - Quote di co-titolarità della varietà/privativa

Come specificamente previsto, in merito alla proprietà, ai punti 8.2 (Iscrizione ai Registri nazionali delle varietà) e 8.4 (Protezione brevettuale) della "Convenzione per la introduzione di resistenze alla malattia del brusone nella varietà di riso 'Vialone nano' e costituzione di nuove linee derivate e resistenti alla malattia", stipulata il 04/11/2015,

e considerando gli accordi intercorsi tra le Parti, i diritti patrimoniali sono ripartiti nella seguente misura:

- CREA: %
- DITTA: %

Art. 5 - Costitutori

Le Parti riconoscono con il presente contratto che la varietà di riso 'Vinarpi', oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO, è stata realizzata congiuntamente dai seguenti soggetti (in seguito indicati come "Costitutori"):

- CREA: Canella Marco, Valè Giampiero, Zampieri Elisa
- DITTA: Bertone Sementi spa

Ai Costitutori, come sopra individuati, spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori della varietà vegetale oggetto di privativa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale.

Ai Costitutori CREA non spettano diritti patrimoniali sulla privativa, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge.

Ove i diritti patrimoniali sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente contratto, ognuna conferma espressamente all'altra che i propri Costitutori provvederanno a trasferire tutti i diritti patrimoniali sulla varietà vegetale oggetto di privativa nella misura necessaria a consentire alla medesima Parte di eseguire il presente contratto.

Art. 6 - Gestione e protezione della varietà vegetale

Le spese direttamente o indirettamente connesse alla gestione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO sono a carico della DITTA, come previsto al punto 8.4 (Protezione brevettuale) della *"Convenzione per la introduzione di resistenze alla malattia del brusone nella varietà di riso 'Vialone nano' e costituzione di nuove linee derivate e resistenti alla malattia"*, stipulata il 04/11/2015.

La DITTA potrà, dopo aver raccolto formale parere del CREA, presentare direttamente e a proprie spese, fermo restando la co-titolarità dei diritti di proprietà industriale con il CREA, eventuali domande di estensione all'estero, specifica in singoli Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio legale rappresentante e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

Art. 7 - Rinuncia alla quota

Ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di co-titolarità in favore dell'altra Parte contitolare previa comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC).

In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi alla privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

La Parte rinunciataria si impegnerà a far pervenire all'altra Parte la documentazione da sottoporre alla firma del proprio legale rappresentante al fine di ottemperare alle modifiche necessarie per i Registri varietali e le protezioni brevettuali, nonché tutte le eventuali scorte di sementi di Nucleo in suo possesso, a titolo gratuito, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rinuncia.

In caso una Parte intenda cedere la propria quota a terzi, all'altra Parte è riconosciuto un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di co-titolarità per un valore economico da definire a seguito di negoziazione. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato mediante comunicazione inviata con posta elettronica certificata (PEC) entro

il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intenzione di trasferimento della quota di co-titolarità ed in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini sopra indicati, la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di co-titolarità a terzi.

Art. 8 - Difesa della privativa

Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dalla privativa, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione all'altra Parte.

Ciascuna Parte potrà agire per la difesa della privativa, sia congiuntamente all'altra Parte sia disgiuntamente ed in via autonoma previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, potrà aderire con apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire. I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà della privativa; solo nel caso in cui una Parte decida di non essere interessata nella difesa della privativa, i costi della stessa saranno a carico della Parte che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha iniziato l'azione.

La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dalla privativa potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa della privativa medesima.

Art. 9 - Segni distintivi

Nessun contenuto del presente contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte.

Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D.Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 10 - Utilizzazione e sfruttamento della varietà vegetale

Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione della varietà di riso 'Vinarpi' nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che la DITTA sia la Parte responsabile delle attività di sfruttamento commerciale, nel rispetto della normativa sementiera vigente.

Ciascuna Parte potrà utilizzare autonomamente la varietà 'Vinarpi', in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra Parte, purché ciò avvenga esclusivamente ai fini di ricerca, sviluppo e didattica ed a condizione che tale utilizzo non pregiudichi la tutela, la valorizzazione e lo sfruttamento commerciale della varietà.

L'eventuale ottenimento di nuove varietà vegetali derivate dalla varietà 'Vinarpi' sarà disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione delle varietà vegetali. Qualora ricorrano i presupposti di legge per la qualificazione di una varietà come essenzialmente derivata ovvero come nuova cultivar, le Parti concordano di definirne congiuntamente la registrazione varietale, la titolarità e la relativa protezione, in coerenza con quanto previsto dal presente contratto e, in particolare, dall'art. 16.

Resta in ogni caso ferma la titolarità esclusiva della DITTA sul brevetto industriale n. 102015000076118, concesso in data 08/05/2018 da UIBM – Ministero delle imprese e del made in Italy, dal titolo "*Pianta di riso (Oryza sativa L.) resistente al brusone*", relativo alla tecnologia per l'introgressione e la combinazione di geni di resistenza del gruppo *Pib*, *Piza*, *Pika*, *Pita* e *Piz-t*.

Il CREA si impegna a non porre in essere attività di sfruttamento commerciale che comportino violazione della copertura brevettuale della DITTA, salvo specifica autorizzazione scritta della stessa.

Resta impregiudicato il diritto del CREA di svolgere attività di ricerca, sviluppo e didattica, purché ciò non configuri violazione della protezione brevettuale né comporti l'utilizzo commerciale di materiali genetici protetti.

La DITTA assume, con il presente contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà 'Vinarpi' e a tal fine il CREA concede in licenza alla DITTA la propria quota di proprietà della privativa.

La DITTA sarà altresì responsabile dell'individuazione di eventuali soggetti terzi per le attività di riproduzione sementiera e commercializzazione della varietà 'Vinarpi' e si impegna a tenere informato il CREA sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e lo sfruttamento della stessa.

Nel caso in cui il CREA venga contattato da un soggetto terzo interessato allo sfruttamento commerciale della varietà 'Vinarpi', ne darà tempestiva comunicazione alla DITTA, che gestirà direttamente i rapporti con il soggetto terzo.

Art. 11 - Sublicenze

Al fine del raggiungimento della diffusione della varietà di riso 'Vinarpi', sono ammesse sublicenze e/o accordi di riproduzione sementiera che:

- dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto che andrà richiamato nel contratto di sub-licenza;
- dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso, a qualsiasi titolo;
- saranno circoscritti al territorio di cui al precedente art. 2

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche accordi di riproduzione sementiera saranno individuate dalla DITTA ed effettueranno la loro attività sotto esclusiva responsabilità della stessa.

La DITTA, entro il mese di dicembre di ogni anno, dovrà comunicare al CREA l'elenco aggiornato di tutte le attività di riproduzione sementiera, contestualmente a:

- destinazione e i quantitativi allocati;
- nominativi delle ditte/aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di riproduzione sementiera

In caso di cessazione anticipata del contratto di licenza, il CREA si riserva di valutare le modalità più idonee per regolamentare *ex-novo* i rapporti con eventuali sub-licenziatari e/o riproduttori sementieri attivi ed eventualmente interessati alla gestione della varietà, fermo restando i diritti patrimoniali della DITTA derivanti dalla sua quota di proprietà.

La DITTA, pena risoluzione della licenza, non può cedere il presente contratto a terzi. In caso di modifica societaria della DITTA per fusione, incorporazione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, dovrà darne tempestiva comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC), ed il presente contratto conserverà efficacia solo con il consenso formalmente espresso dal CREA, che si riserva di effettuare le necessarie valutazioni.

Art. 12 - Responsabilità del mantenimento in purezza

Le Parti, reciprocamente, si riconoscono co-constitutori e co-responsabili del mantenimento in purezza della varietà di riso 'Vinarpi'.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di riproduzione sementiera adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o riproduttori sementieri.

Art. 13 - Gestione finanziaria e royalties

La DITTA presenterà direttamente ed a proprie spese, fermo restando la co-titolarità dei diritti patrimoniali con il CREA, tutte le eventuali domande di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio legale rappresentante e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, entro e non oltre il mese di settembre una dichiarazione unica relativa:

- ai volumi di sementi certificate complessivamente venduti, inclusi quelli posti in commercio da eventuali suoi sub-licenziatari;
- alle scorte in giacenza, in proprio possesso o di eventuali suoi sub-licenziatari, di quantitativi invenduti di seme certificato con indicazione delle singole categorie

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza che sarà richiesto dalla DITTA all'Ente preposto in Italia o ad altri Enti preposti a tale attività in altri territori e inoltrato al CREA o a soggetto da esso delegato.

In caso la DITTA destini il prodotto in giacenza alla distruzione o alla vendita a macina dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero e comunicarlo a CREA, o soggetto da esso delegato.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2026, le royalties come indicate nella tabella sottostante:

Categoria certificazione sementiera	Royalties (€/t)
Pre-base, Base, R1	
R2	

Le royalties da corrispondere sono da intendersi IVA esclusa e sono relative al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze così come documentate dalla DITTA mediante dichiarazione che dovrà pervenire entro il mese di settembre di ogni anno solare.

La DITTA qualora avesse commercializzato semente certificata in data anteriore alla data di stipula del presente contratto, si impegna a comunicare al CREA, o a soggetto da esso delegato, entro il 30/06/2026, i relativi quantitativi sui quali saranno applicate le royalties indicate nella tabella di cui al presente articolo.

Qualora la varietà di riso 'Vinarpi' fosse ammessa alla coltivazione nell'ambito del disciplinare di produzione della denominazione comunitaria protetta 'IGP Riso Nano Vialone Veronese' di cui al Reg. CE n. 1263/1996, così come modificato dal Reg. UE n. 915/2020, le Parti si incontreranno per stipulare un addendum contrattuale che regolamenti tale fattispecie in termini di royalties e di eventuali altri elementi da considerare.

Le royalties dovranno essere rinegoziate, a partire dal 5° anno in ragione delle condizioni di mercato, delle disposizioni normative vigenti alla data di rinegoziazione e di ogni altra condizione che possa essere utile ad una migliore valorizzazione della varietà. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta mediante posta elettronica certificata (PEC) e diverrà parte integrante del contratto.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti, qualora essi non avvengano tramite soggetti delegati dal CREA, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, versando l'importo dovuto sul conto corrente bancario intestato a "CREA-Consiglio per

la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN: IT19S0100503382000000218660).

La DITTA conserverà per un periodo di dieci anni la documentazione attinente alla riproduzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altri soggetti da esso delegati, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 14 - Implementazione della filiera di produzione di sementi certificate

Il CREA-CI qualora necessario, si impegna a fornire entro il mese di febbraio di ogni anno, un quantitativo di seme pre-base certificato o certificabile la cui quantità la DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il mese di febbraio dell'anno precedente ed il prezzo di tali forniture sarà definito, di volta in volta, a seguito di negoziazione tra le Parti, tenendo in considerazione i parametri (germinabilità, purezza, semi estranei, etc) previsti dalla normativa sementiera vigente nonché quanto disposto dalla normativa fitosanitaria.

Ciascuna delle Parti, quali soggetti co-responsabili del mantenimento in purezza della varietà, informerà annualmente l'altra delle coltivazioni antecedenti la categoria di Base regolate dall'art. 38 (*Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza*) del D.Lgs. n. 20/2021. La DITTA informerà riguardo ai declassamenti/requisiti ridotti che si rendessero necessari in funzione della diffusione commerciale della varietà.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante ditte specializzate da essa incaricate, di movimentazione del materiale di riproduzione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato;
- a realizzare l'attività di riproduzione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale

Art. 15 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata e, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, meglio conosciuto con l'acronimo GDPR (*General Data Protection Regulation*), il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente (e.g. eventuali giacenze) per la tutela dei diritti dei licenziante.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA, o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda gli eventuali sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine del CREA su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di riso 'Vinarpi'.

Art. 16 - Mutazioni

Qualsiasi mutazione della varietà di riso 'Vinarpi' individuata dal CREA o dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata, reciprocamente, in regime di confidenzialità.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dovrà essere fornito gratuitamente fra le Parti al fine di avviare i necessari controlli genetici.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originaria da poter rappresentare una potenziale nuova cultivar, le Parti concordano di avviarne la registrazione varietale, in qualità di co-constitutori, con nuova denominazione e relativa protezione con diritto di privativa, fermo restando le quote di co-titolarità di cui al precedente art. 4.

Art. 17 - Garanzie

La varietà di riso 'Vinarpi' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi;
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura

Art. 18 - Clausola di manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovessero essere avanzate da terzi nei suoi confronti, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 19 - Risoluzione della licenza e divieto di cessione

Fatta salva la co-titolarità della privativa e le relative disposizioni, il CREA si riserva di risolvere la licenza concessa per la valorizzazione della varietà qualora anche una sola delle clausole che regolamentano la stessa non venga rispettata dalla DITTA.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata o nel caso in cui la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alle finalità di diffusione della varietà, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti della licenza, la varietà tornerà nella disponibilità del CREA per la parte relativa alla propria quota.

Fermo restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie potranno procedere alla vendita del seme certificato o da certificare, in proprio possesso, entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione, con obbligo di pagamento delle royalties dovute e decorso tale termine la DITTA dovrà comunicare l'eventuale presenza di scorte, in possesso proprio o di aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, comprovate da specifico verbale che la DITTA dovrà richiedere all'Ente preposto in Italia o ad altri Enti preposti a tale attività in altri territori. Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto o venduto a macina e la DITTA, entro i successivi 30 giorni, dovrà dare comunicazione al CREA dell'avvenuta distruzione o dell'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza, verso il CREA, rispetto agli obblighi economici derivanti dal contratto.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 11.

Art. 20 - Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa dal CREA a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la varietà restituita secondo quanto previsto al precedente art. 7.

Art. 21 - Diritto di recesso dalla licenza

Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, mediante nota inviata con posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso e la varietà restituita secondo le modalità previste al precedente art. 7, paragrafo terzo, del presente contratto.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del presente contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione.

Qualora tale diritto fosse esercitato da CREA, il presente contratto è da intendersi risolto.

Art. 22 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Art. 23 - Norme applicabili e controversie

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati ma che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 24 - Clausola di forza maggiore

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte, né si riterrà che sia stata inadempiente o abbia violato il presente contratto, per qualsiasi perdita o danno derivante direttamente o indirettamente dal ritardo o dalla mancata esecuzione di qualsiasi atto in esso previsto, nella misura in cui tale ritardo o mancata esecuzione sia il risultato di cause al di fuori del ragionevole controllo e senza colpa di tale Parte, compresi, senza limitazione, (i) incendio, inondazione, tempesta, siccità, frana o terremoto; (ii) sciopero; (iii) guerra (dichiarata o non dichiarata), sommosse, invasione, disordini civili o minacce o atti terroristici; (iv) norme o regolamenti governativi o qualsiasi altra causa non ragionevolmente sotto il controllo della Parte interessata (ciascuno un "Evento di forza maggiore").

Nel caso in cui una delle Parti sia colpita da un evento di forza maggiore che impedisca l'adempimento puntuale, totale o parziale, delle proprie obbligazioni, tale Parte dovrà notificare immediatamente all'altra Parte il verificarsi dell'evento di forza maggiore entro dieci (10) giorni di calendario dal suo accadimento, mediante posta elettronica certificata (PEC), e dovrà compiere sforzi commercialmente ragionevoli per eliminare, curare e superare tali cause e per riprendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni il più presto possibile. La Parte colpita da un evento di forza maggiore sarà esonerata dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto per tutto il tempo in cui l'evento di forza maggiore in questione permarrà e nella misura in cui l'adempimento di tale Parte è impedito, ostacolato o ritardato.

Art. 25 - Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la sua esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione delle royalties, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali *pro-tempore*.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)

S.S. 11 per Torino – km 2,5

13100 VERCELLI (VC)

Tel: +39-0161-391134

E-mail: ci.vercelli@crea.gov.it

PEC: ci@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

Bertone Sementi spa

Strada Cacciolo, 35

15030 TERRUGGIA (AL)

Tel: +39-0142-401414

E-mail: bertonesementi@tin.it

PEC: bertonesementi@pec.it

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 26 - Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati al precedente art. 25 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso e accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, a condizione che la clausola viziata non sia essenziale per la sussistenza stessa del contratto e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

=====

Il presente contratto, costituito complessivamente da n. 14 pagine, n. 7 premesse, n. 26 articoli, con annessa dichiarazione sostitutiva includente Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

=====

CREA

Il Direttore Generale
Maria Chiara Zaganelli
(firmato digitalmente)

BERTONE SEMENTI SPA

Il legale rappresentante
Giuseppe Bertone
(firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Bertone, _____, nato a _____, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta BERTONE SEMENTI SPA con sede legale in Strada Cacciolo, 35 – 15030 Terruggia (AL), Codice Fiscale e Partita IVA 00875850067, tel. 0142-401414, e-mail: bertonesementi@tin.it, PEC: bertonesementi@pec.it; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di BERTONE SEMENTI SPA ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per BERTONE SEMENTI SPA non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti del CREA"*, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/2024 (prot. CREA n. 0067773 del 29/07/2024), pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione *Amministrazione trasparente/Atti generali* al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalis> (sottosezione *"Codice disciplinare e codice di condotta"*) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di BERTONE SEMENTI SPA, per quanto applicabile, il suddetto Codice
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

BERTONE SEMENTI SPA

Il legale rappresentante
Giuseppe Bertone
(firmato digitalmente)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 - 00184 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare") nella persona del Presidente, legale rappresentante *pro-tempore*, effettua il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il CREA ha nominato il "*Responsabile della protezione dei dati*" previsto dal Regolamento (c.d. *Data Protection Officer o DPO*).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

I dati personali, che sono oggetto di trattamento da parte del CREA nella persona del soggetto delegato attuatore (responsabile interno del trattamento) individuato nel Direttore *pro-tempore* del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, riguardano esclusivamente il legale rappresentante, dott. Giuseppe Bertone () della ditta BERTONE SEMENTI SPA.

Fonti dei dati personali

L'ente utilizza i dati personali che riguardano l'interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio altra Amministrazione Pubblica), in conformità alle normative di riferimento.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui al "*Contratto di gestione congiunta in co-titolarità e di licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di riso 'Vinarpi'*", nonché per gli atti da essa derivanti.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il CREA comunichi i dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Centri di ricerca e Uffici dell'Amministrazione Centrale
- 2) Società, liberi professionisti, etc., delegati dal CREA, operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea che trattano i dati personali nell'ambito della riscossione delle royalties dovute dal soggetto licenziatario, inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino
- 3) Autorità (ad es., giudiziaria, amministrativa, etc) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni
- 4) Organismi pubblici operanti all'interno o all'esterno dell'Unione Europea

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I dati personali sono trattati dal CREA all'interno del territorio dell'Unione Europea.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il CREA si riserva di trasferire i dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal Paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte dei dipendenti del CREA coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l'osservanza delle misure tecnico-informatiche e organizzativo-gestionali necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per l'individuazione dei contraenti.

I dati personali sono conservati per la durata del contratto sopra richiamato, nonché per l'eventuale successiva stipula di atti ad esso correlati e per tutto il periodo di validità degli stessi. Al termine della procedura o nel caso di interruzione della stessa o delle attività contrattuali, saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal CREA, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'ente potrà addebitare un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le richieste.

Diritto di accesso

L'interessato potrà ottenere dal CREA la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi e alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come specificato nel punto 5.

Se richiesto, l'ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Per eventuali ulteriori copie, il CREA potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni verranno fornite dal CREA in formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica

L'interessato potrà ottenere dal CREA la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di cancellazione

L'interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR.

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito pubblico svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici.

Diritto alla limitazione del trattamento

L'interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR.

Diritto di opposizione

L'interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico.

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l'ente si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.